

### RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La XIII Commissione,

premesso che:

da alcuni mesi sono ripresi sia a livello europeo che internazionale gravi speculazioni commerciali ai danni del formaggio « grana padano », consistenti nell'uso improprio ed illegittimo della denominazione protetta del termine « grana »;

in molti Stati dell'Unione europea, come già era avvenuto in passato in modo non continuativo, è ripresa la commercializzazione di formaggi industriali industriali di scarsissimo valore aventi come menzione di vendita il termine « grana » seguito da altri di fantasia o del paese di provenienza come ad esempio grana Danese, grana di Lussemburgo, american-grana, eccetera;

è importante ribadire con forza, come a suo tempo è stato fatto per ottenere la registrazione comunitaria della denominazione di origine protetta ai sensi del Regolamento CEE n. 2081 del 1992, che il termine « grana », prima ancora di identificare un tipo di formaggio, è nato come nome del formaggio prodotto lungo le rive di sinistra del fiume Po già in tempi antecedenti all'anno mille, quando in alcune zone del Piacentino incominciarono a prodursi grosse forme di « grana » o « di grana », poi anche chiamate « Piacentino », ed ancora più tardi, man mano che si espandeva la produzione in tutta la Valle Padana, « parmigiano », « di Lodi » e a seguire, le recenti aggettivazioni « Padani » e « Reggiani »;

bisogna sempre puntualizzare, quindi, che il termine « grana » nasce come formaggio prodotto unicamente nell'agro « Padano » ed è sempre stato utilizzato con tale accezione e non come termine generico di uso commerciale. L'Italia ha sempre

provveduto, man mano che mutavano i riferimenti giuridici e legislativi degli Stati moderni, a proteggere il nome « grana », anche con accordi bilaterali, come, ad esempio, quello concluso il 23 luglio 1963 a Bonn con la Repubblica Federale di Germania, o quello di Roma del 28 aprile 1964 con la Francia;

fin dalla sua costituzione il consorzio per la tutela del formaggio grana padano destina ingenti risorse e promuove forti azioni per tutelare il termine « grana » da attacchi di delegittimazione che purtroppo non accennano a diminuire, anzi aumentano col passare degli anni e proprio in questi mesi del 1998 hanno assunto una particolare ed inconsueta violenza;

il grana padano è prima di tutto un bene « culturale » dell'Italia che va indiscutibilmente protetto in tutte le sedi e in ogni angolo del mondo, soprattutto attivando azioni verso altri Governi affinché all'estero non si attuino operazioni commerciali scorrette ed illegittime con relativo uso speculativo del termine « grana »;

impegna il Governo:

ad intraprendere le indispensabili iniziative per salvaguardare la denominazione di origine protetta del formaggio « grana padano » sia in sede europea che internazionale;

ad attivarsi in sede comunitaria e più propriamente nel Consiglio dei ministri della Unione europea affinché negli Stati membri si ponga fine alla commercializzazione scorretta ed illegittima di formaggi banali attraverso l'uso vietato del termine « grana »;

a promuovere, di concerto con il Consorzio di tutela del grana padano, azioni di salvaguardia giuridica e per la tutela internazionale del formaggio « grana padano » e del termine « grana ».

(7-00597)

« Pecoraro Scanio ».

La XIII Commissione,

premessi che è in corso di discussione, in sede U.E., la proposta di nuova OCM-Vino, presentata dal Commissario Fischeler. È una proposta che ha suscitato critiche e perplessità nel comparto vitivinicolo nazionale per le evidenti contraddizioni e per il quadro normativo e finanziario insufficiente a sostenere e tutelare lo sviluppo del comparto vitivinicolo nazionale ed europeo;

considerato giusto l'obiettivo dell'equilibrio di mercato appaiono contraddittori gli strumenti per conseguirlo: in particolare il blocco dei nuovi impianti fino al 2010; l'utilizzazione dell'equivalente all'1 per cento delle superfici vitate per nuovi impianti con preventiva copertura delle superfici abusive; la mancanza di finanziamenti certi per il rinnovo di impianti nelle zone ad alta vocazione, nelle quali i vitigni hanno raggiunto un alto grado di obsolescenza; il mantenimento delle pratiche dello zuccheraggio ed il mancato sostegno per le pratiche enologiche con zucchero da vino;

valutata l'assoluta contraddittorietà della concessione di vinificazione, con etichettatura U.E., dei mosti dei paesi terzi, senza garantire parità di regole sugli impianti, sulle tecniche produttive, e sulle pratiche enologiche, in considerazione anche che già oggi la tendenza espansiva dei paesi terzi ha consentito il superamento delle superfici vitate europee in costante riduzione;

considerato che non sembrano sufficienti a superare queste contraddizioni gli aspetti positivi della proposta, vale a dire il superamento della distillazione obbligatoria e volontaria e la disponibilità di risorse per le riconversioni varietali e possibilità di estirpazione dopo tre anni in caso di rinnovo di impianti, nonché la semplificazione e sburocratizzazione;

evidenziato che la scelta strategica sottesa alla proposta sembra più volta a mantenere un difficile *status quo*, sempre più a rischio nella competizione interna-

zionale, che a tutelare e a sviluppare il patrimonio vitivinicolo europeo e soprattutto quello italiano, che subirebbe contraccolpi nelle aree forti e crescenti difficoltà nelle aree più deboli impegnate nella complessa operazione di orientamento alla qualità:

impegna il Governo

ad operare in sede comunitaria, per ottenere una revisione certa della proposta orientata a:

garantire pari opportunità ai produttori all'interno dell'Unione attraverso interventi in grado di conseguire un equilibrio di mercato che tenga conto, anche attraverso una più chiara definizione della bevanda « vino », prioritariamente, della qualità, della naturalità delle produzioni e delle vocazioni delle zone produttive;

garantire, con l'OCM e con il nuovo negoziato per il commercio mondiale, la tutela del patrimonio vitivinicolo europeo attraverso un rapporto di mercato affidato a regole paritarie per la gestione degli impianti, le pratiche enologiche e la sicurezza alimentare;

rendere più flessibile la proposta inerente nuovi diritti di impianto, in particolare, per le aree vocate e le produzioni di qualità;

tutelare le denominazioni di origine dalla concorrenza sleale dei paesi terzi;

verificare un diverso *iter* procedurale amministrativo per accertare, colpire o sanare l'abusivismo a seconda del grado e della gravità della causa che l'ha prodotto;

destinare risorse certe per il rinnovo di impianti, in aree ad alta vocazione, per impianti a rischio di obsolescenza;

definire risorse certe per la promozione della bevanda vino per l'educazione alimentare al bere e per diffondere le conoscenze, scientificamente accertate,

sull'asse vino-salute; vino-salubrità-benessere.

(7-00598) « Tattarini, Nardone, Malagnino, Sedioli, Trabattoni, Di Stasi, Rava, Caruano, Paolo Rubino, Oliverio, Rossiello, Abaterusso ».

La I Commissione,

premessi che:

la categoria della polizia locale, ricompresa nel comparto di contrattazione regioni-enti locali, vanta una specificità unica ed eterogenea rispetto alle altre categorie del settore degli enti locali, con disciplina differenziata del servizio;

nel comparto contrattuale di riferimento, la polizia locale è l'unica categoria di lavoratori ad avere un proprio ordinamento disciplinato per legge; in particolare la legge 7 marzo 1986 n. 65, che all'articolo 5 attribuisce al personale della polizia locale l'esercizio della funzione tanto di polizia locale quanto di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza;

il Consiglio di Stato (sezione IV) con decisione n. 901 del 25 maggio 1990 ha, tra l'altro, affermato che: « la maggiore rappresentatività non va, quindi, intesa in senso meramente quantitativo, ma anche qualitativo. Essa deve perciò estendersi a comprendere la capacità esponenziale di categorie che nel singolo comparto vantano una specificità ed una rilevanza tali da risultare assolutamente eterogenee che si manifesta oggettivamente, ad esempio, nelle mansioni e nelle modalità di espletamento della prestazione lavorativa e che, di regola, troverà riscontro in una disciplina differenziata del servizio (...) »;

« obiettivo, quest'ultimo che non potrebbe certo essere realizzato da un accordo che, in ragione del mero peso quantitativo di un'organizzazione sindacale nell'ambito del comparto, giungesse a sacrificare significative professionalità, oggettivamente diversificate, ed alle quali si

riferiscono, in ipotesi, specifici istituti. La corretta esigenza di omogeneizzazione non può, del resto, valere ad uniformare ciò che omogeneo non è; e, d'altra parte, una snellezza procedimentale così concepita potrebbe portare a contrasti in sede applicativa (...) »;

a seguito dell'enunciazione di tali principi, le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori della polizia locale, sin dall'anno 1990, hanno partecipato alle trattative contrattuali nazionali, sottoscrivendo anche l'ultimo contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto regioni-enti locali relativo al quadriennio 1994-1997;

tale ultimo riconoscimento non è stato riconfermato e, pertanto, le organizzazioni sindacali rappresentative della particolare categoria della polizia locale risultano attualmente escluse dal tavolo di trattative per il rinnovo contrattuale relativo al quadriennio 1998-2001;

il Senato in data 6 maggio 1998 in sede di discussione del disegno di legge n. 3095 ha approvato, con il parere favorevole del relatore senatore Villone e del Ministro della Funzione pubblica, onorevole Bassanini, l'ordine del giorno n. 101 proposto dai senatori Schifani e Pastore, con il quale « si impegna a tenere in debita considerazione, in sede di contrattazione collettiva, le rappresentanze sindacali del personale dei corpi e servizi di polizia municipale e locale disciplinato dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 »;

rilevato che in data 6 agosto 1998, a distanza di circa un anno dalla emanazione del decreto legislativo n. 396 del 1997, che ha dettato l'attuale normativa in materia di contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale nel settore del pubblico impiego, la Presidenza del Consiglio dei ministri — ministero della funzione pubblica, con un apposito atto di indirizzo inoltrato all'Aran, ha disposto, tra l'altro, l'ammissione alle trattative contrattuali delle associazioni sindacali di categoria dei segretari comunali e provinciali che, pur non raggiungendo nel comparto

regioni-autonomie locali la rappresentatività richiesta dall'articolo 47-bis decreto legislativo n. 29 del 1993, risultino rappresentative nell'ambito della categoria medesima, in considerazione della specificità delle funzioni demandate al personale rappresentato;

impegna il Governo

a volere emanare, con attuazione immediata, un'apposita direttiva che tenuto conto della peculiarità delle funzioni del personale appartenente alla polizia locale e della assoluta eterogeneità rispetto alle altre categorie di lavoratori degli enti locali, garantisca la partecipazione alle trattative contrattuali del comparto regioni-autonomie locali dei sindacati di categoria maggiormente rappresentativi nell'ambito della particolare categoria della polizia locale.

(7-00599) « Armaroli, Ascierio, Valducci, Bielli, Pistelli, Pezzoli ».

La XIII Commissione,

considerato che il decreto del Ministro per le politiche agricole del 9 luglio 1998 recante « Disposizioni in materia di interruzione tecnica della pesca nel 1998 » prevede che per le zone di tutela biologica,

di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto accennato, sia stabilita l'interruzione tecnica della pesca entro il 1° dicembre 1998;

considerato, altresì, che il decreto del 9 luglio 1998, citato, prevede, all'articolo 1, comma 4, che l'interruzione tecnica della pesca deve avvenire dopo l'indagine conoscitiva parlamentare che deve fornire i criteri e le indicazioni relative alla definizione del problema;

constatato che l'indagine conoscitiva, di cui al punto precedente, non si è mai tenuta e che deve essere considerata, come previsto dalla normativa vigente, condizione pregiudiziale rispetto all'effettiva interruzione tecnica della pesca;

impegna il Governo

a prorogare la data del 1° dicembre 1998, subordinandola all'effettiva realizzazione dell'indagine conoscitiva da parte degli organi parlamentari, di cui al decreto ministeriale accennato, che preclude qualsiasi intervento di interruzione tecnica della pesca.

(7-00600) « Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Giudice, Piva, de Ghislanzoni Cardoli, Fino, Aloï, Misuraga, Amato ».